



Procedura concorrenziale di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l'acquisizione di Servizi di formazione e trasferimento tecnologico relativi al progetto Siena Food Lab –
N° gara ANAC 7825759

Quesito 1

In riferimento ai Capitolati tecnici, all'art. 1, comma 3, ultimo periodo, è indicato il *“divieto all'Operatore economico affidatario di addivenire a rapporti contrattuali diretti con gli Imprenditori agricoli partecipanti al progetto”*; a tal proposito, porgiamo due quesiti, riportati di seguito:

- a) la nostra società opera nel settore della Precision Farming come partner diretto in molti progetti finanziati da Regione Toscana a cui partecipano numerose aziende agricole della provincia di Siena che potrebbero rispondere alla manifestazione d'interesse; tale fatto è ostativo per la nostra partecipazione? questo sebbene si parli di rapporti cui "addivenire" e non rapporti già in essere?
- b) sempre in tale capoverso, cosa si intende per *“rapporti contrattuali diretti”*? solo attività di consulenza e formazione o anche altre tipologie di attività tecniche?

Risposta 1

L'ultimo cpv., citato nel quesito, dell'art. 1, comma 3, di ciascuno dei Capitolati tecnici, va letto in relazione con il periodo precedente dello stesso comma, il quale stabilisce che: *“Con ogni imprenditore agricolo selezionato sarà formalizzato un accordo che impegni reciprocamente le Parti (Operatore economico affidatario e Imprenditore agricolo selezionato). In particolare, tra l'altro, la relazione tra Operatore economico affidatario ed Imprenditore agricolo destinatario dei servizi in oggetto dovrà essere **sempre mediata dall'Università di Siena**, sia per la durata del progetto sia nei successivi 18 mesi.”*

I *“rapporti contrattuali diretti”* che sono oggetto del divieto di cui al periodo successivo, cioè, sono soltanto quegli eventuali rapporti contrattuali che l'operatore economico risultato affidatario e l'imprenditore agricolo destinatario dei servizi dell'o.e. stesso intendessero concludere tra loro per disciplinare tale situazione reciproca, diversamente da quanto invece dovrà avvenire, con la mediazione dell'Università di Siena, esclusivamente attraverso la formalizzazione dell'accordo di cui al primo periodo di quello stesso comma.

Di conseguenza, ogni altro rapporto contrattuale, con qualsiasi oggetto, che contemporaneamente intercorra tra o.e. affidatario e i.a. destinataria dei servizi, è assolutamente consentito.

Quesito 2

Nell'art. 5, comma 3, del disciplinare si legge: *“è richiesto ai candidati di aver eseguito nell'ultimo triennio servizi di formazione o consulenza in materia di agricoltura di precisione per istituzioni pubbliche o private”*.

Con questa locuzione si richiede che i candidati debbano avere eseguito formazione o consulenze a far data dal 2017 e che debbano aver mantenuto tali attività anche nel 2018 e 2019 ovvero possono partecipare anche soggetti che hanno erogato servizi di formazione e/o consulenza in uno degli anni dell'ultimo triennio?



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI
E PATRIMONIO

Risposta 2

Per soddisfare il requisito di partecipazione di cui all'art. 5, comma 3 del disciplinare, è sufficiente che il concorrente abbia eseguito almeno un servizio di formazione o consulenza in materia di agricoltura di precisione per un committente pubblico o privato, nell'arco del periodo che va dal 21.07.2017 al 20.07.2020.

Siena, data della firma digitale

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Fabio Semplici